

Si sblocca l'esame della PDL per l'equiparazione dei titoli di studio AFAM ai titoli universitari

red - Il CNAFAM comunica che si è sbloccato in VII Commissione della Camera dei Deputati l'esame della proposta di legge n. 4822 dal titolo "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale". Essa prevede, tra l'altro, l'equiparazione dei titoli di studio AFAM ai titoli universitari.

La VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati aveva iniziato l'esame della proposta di legge n. 4822 nel gennaio di quest'anno. La VII Commissione ha subito deciso di abbinare l'esame della proposta di legge n. 4822 alle PDL n. 814 e 3808. In particolare, la PDL n. 814 si propone di recepire l'ordine del giorno approvato dal Senato il 30 novembre 2011, che vincola il Governo a portare a definitivo compimento l'equiparazione dell'AFAM all'Università anche sotto il profilo della docenza.

A marzo vi è stata l'ultima seduta. Poi, la nomina di un comitato ristretto per analizzare la questione. E uno stallo politico di ben sei mesi. Finalmente, nella seduta del 6 novembre scorso, si trova la "quadra". L'on. Emerenzio Barbieri, su delega del relatore, propone di riprendere l'esame a partire dal testo licenziato dal Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il giorno 15 novembre.

[La Proposta di legge](#) prevede

Articolo 1

1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3 e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea L4, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM4 e LM89 e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM45, e per gli Istituti superiori per le industrie artistiche alle classi di laurea LM12, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca sono stabilite le equipollenze per i titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza e dall'Accademia nazionale di arte drammatica.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

[...]

ART. 4.

(Formazione dei docenti).

1. Le accademie e i conservatori sono sedi primarie della formazione del personale docente, rispettivamente di discipline artistiche e musicali, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tra i titoli validi per accedere all'insegnamento del canto nei Conservatori di musica può esservi anche una comprovata esperienza in una delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane.

ART. 5.

(Talent precoci).

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell'istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza.